



Modello 231

## INDICE

### Definizioni

### Parte Generale

1. Le finalità del Modello 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l.
2. La struttura e le componenti del Modello 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l.
3. Il D.Lgs 231/01: brevi cenni
4. Ceccato Aria Compressa S.r.l. e il suo sistema di *Corporate Governance*
5. I reati rilevanti per Ceccato Aria Compressa S.r.l.
6. I destinatari del Modello
7. L'applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi
8. Il Modello 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l. nell'ambito dei rapporti infragruppo
9. La violazione del Modello: definizione e conseguenze
10. Modifiche e aggiornamento del Modello e delle connesse procedure aziendali
11. Il rapporto tra Modello 231 e il Sistema di Gestione Integrato
12. Il Modello 231 nell'ambito del sistema di controllo interno di Ceccato Aria Compressa S.r.l.
13. L'Organismo di Vigilanza
14. I Flussi informativi 231
15. Disciplina del *Whistleblowing*
16. Il Sistema disciplinare connesso alle violazioni del Modello 231
17. Comunicazione e Formazione in ambito 231

### Parte Speciale

#### Premessa alla Parte Speciale

**Parte Speciale I:** Rapporti con la Pubblica Amministrazione

**Parte Speciale II:** Sviluppo prodotto e Produzione

**Parte Speciale III:** Attività commerciale e gestione delle vendite

**Parte Speciale IV:** Acquisto di beni e servizi

**Parte Speciale V:** Amministrazione, finanza e fiscalità

**Parte Speciale VI:** Rapporti intercompany

**Parte Speciale VII:** Affari societari

**Parte Speciale VIII:** Gestione delle risorse umane

**Parte Speciale IX:** Gestione dei sistemi informativi aziendali

**Parte Speciale X:** Salute e sicurezza sul lavoro

**Parte Speciale XI:** Gestione degli adempimenti ambientali

**Parte Speciale XII:** Gift, Charity and Sponsorship

### **Allegati**

**Allegato 1:** Risk Assessment

**Allegato 2:** Code of Conduct

**Allegato 3:** Business Partner Criteria e Business partner compliance with Code of Conduct

**Allegato 4:** Elenco società del Gruppo Atlas Italia

**Allegato 5:** Catalogo dei reati presupposto

## Definizioni

**Ceccato Aria Compressa S.r.l. (di seguito anche “Ceccato” o “Società”):** società commerciale con sede legale a Montecchio Maggiore (VI), in via Selva Maiolo n. 5/7 controllata al 100% da Atlas Copco Italia S.r.l.

**Atlas Copco Italia S.r.l. (di seguito anche “Atlas Copco Italia”):** holding italiana del Gruppo Atlas, con sede a Cinisello Balsamo (MI), appartenente al Gruppo Atlas, gruppo multinazionale di società, con capogruppo avente sede in Svezia.

**Attività sensibili:** attività di cui si compone un processo aziendale che risultano potenzialmente esposte – alla luce del Risk assesment 231 – a determinati rischi reato tra quelli compresi nel D.Lgs 231/01 (c.d. reati presupposto).

**Business Area Compressor Technique (CT):** business area che si occupa di progettare, produrre, distribuire o mantenere una vasta gamma di compressori (a pistone, rotativi, turbo, a centrifuga, privi di olio lubrificante).

**Business partner compliance with Code of Conduct:** Codice di Condotta/Etico previsto specificamente per i fornitori e consulenti della Società contenente i principi di controllo e di prevenzione, pensati in chiave 231, a presidio dei potenziali rischi reato connessi al rapporto che Ceccato instaura con i propri fornitori e consulenti.

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore in relazione alle diverse categorie di lavoratori ed applicato dalla società.

**Code of Conduct:** Codice di condotta-etico adottato da Ceccato.

**Consulenti:** soggetti che, quali fornitori di servizi e in ragione delle specifiche competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**Decreto o Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modificazioni o integrazioni.

**Destinatari del Modello:** soggetti tenuti a conoscere, applicare e rispettare il Modello 231 di Ceccato, così come definiti nel dettaglio al § 6.

**Dipendenti:** soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro, in quanto tali sempre rientranti tra i “Destinatari” del Modello 231 di Ceccato.

**Divisione:** divisione interna a ciascuna Business Area, deputata all’offerta di una parte dei prodotti per determinati segmenti di clientela.

**Flussi informativi:** comunicazioni periodiche o *ad hoc* inviate all'OdV da ogni destinatario del Modello e dall'OdV agli organi sociali, così come specificamente disciplinati dal § 14 e dalle singole Parti Speciali.

**Fornitore:** qualsiasi soggetto o società o ente che fornisca alla società beni o servizi sulla base di uno specifico rapporto commerciale.

**Illecito amministrativo 231:** illecito previsto e punito dal D.Lgs 231/01 e integrante la responsabilità da reato delle persone giuridiche nei casi in cui un esponente della società, nell'ambito dell'attività aziendale, commetta un reato presupposto 231 nell'interesse o a vantaggio dell'ente (e sussistano i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6 e 7 D.Lgs 231/01 descritti al § 3).

**Incaricato di pubblico servizio:** colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello” o “Modello Organizzativo” o “Modello 231”):** il presente documento, quale strumento di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs 231/01.

**Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”):** organismo previsto dall'Art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

**P.A.:** Pubblica Amministrazione.

**Parte Speciale:** parte del Modello dedicata a prevedere, per un determinato processo, i Protocolli 231, oltre ad individuare i rischi reato potenzialmente connessi a tale processo, le c.d. attività sensibili, le modalità di possibile commissione dei reati presupposto, i flussi informativi verso l'OdV.

**Protocolli 231:** Principi Generali di comportamento e Protocolli Specifici di Prevenzione così come descritti nelle singole Parti Speciali del Modello, adottati dalla Società quali presidi di controllo per la mitigazione dei rischi reato a cui i processi aziendali risultano potenzialmente esposti.

**Procedura aziendale:** normativa interna, comunque denominata, formalizzata e adottata dalla Società per regolare una determinata attività o un processo aziendale.

**Pubblico ufficiale (o P.U.):** colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.

**Reato-presupposto:** ogni reato rientrante nel c.d. catalogo dei reati presupposto del D.Lgs 231/01 che, se commesso da un esponente aziendale nell'ambito del contesto aziendale e in presenza dei criteri di imputazione di cui agli artt. 5, 6 7 del Decreto, può determinare la responsabilità da reato dell'Ente.

**Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e

funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

**Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

**Violazione del Modello:** ogni condotta, posta in essere da uno o più destinatari del Modello, che integri una violazione e/o una non conformità rispetto al Code of Conduct, ai Principi generali di comportamento, ai Protocolli specifici di prevenzione, alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'OdV e il *Whistleblowing* o un'infrazione significativa alle Procedure aziendali richiamate nel Modello. Le condotte integranti una violazione del Modello sono descritte nello specifico e tassativamente nel § 9 della Parte Generale.

## Parte Generale

## 1. Le finalità del Modello 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l.

Il presente Modello 231 è stato strutturato considerando la specifica realtà aziendale di Ceccato Aria Compressa S.r.l. con la finalità di **organizzare la “vita” dell’ente**, in modo da garantire la costante attuazione di una **strategia di contenimento del rischio reato** che caratterizza, in potenza, tutte le attività aziendali.

Inoltre, il Modello di Ceccato è stato redatto valorizzando il più possibile la sua natura e funzione di **strumento aziendale**, cercando dunque di creare un documento semplice e “operativo”, fortemente indirizzato a fornire ai suoi destinatari principi e regole di comportamento chiari e definiti, coordinati e armonizzati con le Procedure aziendali e il sistema dei controlli interni oggi già vigenti.

Ispirandosi alla più recente giurisprudenza in materia, il Modello di Ceccato è stato strutturato sia calibrandolo sulle peculiarità organizzative e operative della Società e sugli specifici rischi reato che ne caratterizzano i processi aziendali, individuati e valutati attraverso un *Risk assessment* (posto alla base e parte integrante del Modello), sia attuando i più aggiornati e riconosciuti *standard* di riferimento (quali, ad esempio, Linee Guida di Confindustria 2021, Linee Guida CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria 2019, Linee Guida *Agence Française Anticorruption* (AFA) 2020, *Position Papers* e circolari AODV e Assonime, spunti offerti dalla giurisprudenza in materia, etc.).

Così operando, il Modello agisce su più piani e per la realizzazione di più obiettivi: **culturale e formativo** (promuovendo, in particolare attraverso il *Code of Conduct* e i Principi generali di comportamento, una politica della legalità d’impresa), **organizzativo** (strutturando la *governance* e organizzando i processi aziendali e la gestione delle risorse finanziarie secondo specifiche regole studiate per il contenimento dei rischi-reato), **di controllo** (prevedendo una rete capillare di “momenti” e “protagonisti” di vigilanza e segnalazione) e, infine, **sanzionatorio** (adottando un sistema disciplinare che si attiva in caso di violazioni del Modello).

## 2. La struttura e le componenti del Modello

Il Modello di Ceccato è composto dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali ed è, a sua volta, ulteriormente integrato – quali componenti strutturali fondanti l’intero “sistema 231” di Ceccato – dal modello di Governance (inteso come definizione, distribuzione e strutturazione delle deleghe e dei poteri all’interno dell’organigramma aziendale secondo i principi della competenza, della tracciabilità e della *segregazione*), dal *Code of Conduct*, dal *Business partner compliance with Code of Conduct*, dalle Procedure

aziendali specificamente richiamate dal Modello (comprese le Policy di Gruppo contenute su “The way to do things” (TWTDT) e, infine, dal Risk Assessment sulla cui base è stato redatto il presente Modello. In particolare:

a. La **Parte Generale** ha ad oggetto la descrizione sintetica della disciplina contenuta nel D.Lgs 231/01 e della struttura del Modello di Ceccato, l'individuazione dei reati rilevanti per la società, la descrizione della società e del modello di *Governance* e dei rapporti infragruppo, l'indicazione dei destinatari del Modello, la definizione di violazione del Modello e delle sue conseguenze, la descrizione del ruolo e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, la disciplina dei flussi informativi e del *Whistleblowing*, il rapporto tra funzioni di controllo e tra presidi interni, le vicende che impongono l'aggiornamento e/o l'integrazione del Modello, la disciplina del sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Modello, la disciplina degli strumenti e degli obblighi di diffusione del Modello e di formazione sullo stesso.

b. Le **Parti Speciali**, organizzate per processi, individuano (i) le **attività sensibili specifiche** per ciascun processo risultate, sulla base del *Risk assessment*, potenzialmente esposte a uno o più rischi-reato; (ii) i singoli **rischi-reato** a cui le attività sensibili elencate risultano esposte con l'esemplificazione, per ciascun reato, delle possibili modalità di commissione all'interno della realtà aziendale; (iii) i **Principi generali** di comportamento e i **Protocolli specifici di prevenzione** (insieme anche definiti “Protocolli 231”), ossia regole di comportamento (le prime operanti quali principi generali, le seconde molto più operative) e controlli posti a presidio delle suddette attività a rischio-reato; (iv) le specifiche **procedure aziendali** che declinano ulteriormente i Protocolli 231 e che sono dunque parti integranti del Modello; (v) i **flussi informativi specifici** verso l'OdV con l'indicazione della funzione segnalante e della modalità e frequenza della segnalazione.

Il Modello, così strutturato, contiene dunque tutte le componenti *obbligatorie* previste dall'art. 6 comma 2 D.Lgs 231/01. Con specifico riferimento all'individuazione delle “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati*”, la Società adotta specifici protocolli dedicati a regolamentare il processo di gestione dei flussi finanziari e i connessi adempimenti contabili (nei diversi contesti operativi: acquisti, vendite, finanziamenti, adempimenti fiscali e di bilancio, gestione del personale, omaggi, regali e sponsorizzazione, rapporti con la PA, rapporti intercompany, operazioni straordinarie, etc.) e inseriti nelle Parti Speciali dedicate, a cui si rinvia.

Inoltre, il Modello è stato costruito in attuazione degli *standard* richiamati in premessa (Linee Guida e giurisprudenza) sulla base dei risultati emersi dalle seguenti tre fasi del lavoro di elaborazione del Modello:

- a) Check up aziendale: fase preliminare finalizzata a conoscere l'azienda, la sua attività, la *corporate governance*, i suoi rapporti infragruppo, eventuali attività *cross border*, eventuali presidi scritti, nonché ad acquisire tutta la documentazione aziendale riferita ai suddetti ambiti di approfondimento.
- b) Risk Assessment: consistente nella mappatura dei rischi a cui i processi aziendali risultano potenzialmente esposti. Questa fase del lavoro, dunque, ha consentito di isolare i processi aziendali c.d. sensibili, associandoli a relativi rischi reato e misurandone il c.d. rischio inerente e il c.d. rischio residuo.
- c) Individuazione della soglia di rischio accettabile e Gap Analysis: analisi dei presidi che l'ente ha dovuto adottare – oltre al Modello 231 – al fine di ridurre ad una soglia di accettabilità il rischio reato associato a ciascun processo.

I dettagli di tali fasi e i risultati emersi sono descritti, oltre che nei documenti di lavoro del *Team* di consulenti che ha contribuito alla redazione del Modello, nel documento di *Risk Assessment* allegato al Modello.

Sempre a livello di impostazione, si ritiene utile specificare che il presente Modello è stato volutamente costruito con lo scopo specifico di far prevalere la sua efficienza e utilizzabilità quale vero e proprio strumento aziendale *quotidiano* (dunque ricercando la massima sintesi e chiarezza possibile) sulla completezza illustrativa di ogni singolo passaggio ed elemento su cui è stato costruito. Ciò non toglie, però, che il Modello di Ceccato è stato redatto dando piena e integrale attuazione ai più aggiornati *standard* di riferimento vigenti al momento della sua adozione e richiamati in premessa, che dunque vanno considerati quali presupposto essenziale *a monte* del presente documento, anche se non di volta in volta espressamente e integralmente riportati.

### 3. Il D.Lgs 231/01: brevi cenni

I principi fondanti il D.Lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, limitandoci in questa sede ai suoi *pilastri fondamentali*, possono essere sintetizzati come segue:

- a. il Decreto prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi (da parte di qualsiasi soggetto legato alla società) uno o più reati connessi all'attività aziendale, specificamente previsti dal Decreto (i c.d. "reati presupposto"), la cui consumazione è stata resa possibile a causa di un **difetto organizzativo** della società (c.d. *colpa di organizzazione*);

- b. in caso di commissione di uno dei “reati-presupposto” nell’interesse o a vantaggio della società, l’adozione preventiva da parte della società di un Modello idoneo ed efficace potrà avere *efficacia esimente* ed escludere la responsabilità della società;
- c. il Modello, in estrema sintesi, è un insieme di **Protocolli** (i c.d. Protocolli 231) che regolano i singoli processi aziendali esposti a rischio reato, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, vigilati – nella loro osservanza ed efficacia – da un Organismo di Vigilanza e oggetto di sanzione disciplinare, ove non rispettati;
- d. nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto *apicale*, posta la maggiore immedesimazione organica con l’ente, l’esimente opererà solo laddove sarà provata l’elusione fraudolenta del Modello adottato dall’ente da parte di chi ha commesso il reato; negli altri casi (reato commesso da persona *sottoposta* all’altrui direzione e vigilanza), sarà sufficiente documentare l’avvenuta adozione, prima della commissione del reato, di un Modello che fosse idoneo ed efficace;
- e. perché il Modello possa avere efficacia “esimente”, in ogni modo, deve essere dotato di tutte le caratteristiche previste dal Decreto (all’Art. 6) e, al tempo stesso, la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello deve essere stata affidata all’Organismo di Vigilanza;
- f. l’efficace adozione del Modello (e la sua capacità esimente) si misura sul piano *sostanziale* e non formale: il Modello deve essere “vivo”, realmente conosciuto ed applicato dai suoi destinatari (che sono, a tal fine, espressamente e periodicamente formati sui suoi contenuti), costantemente testato per verificarne l’efficacia e sottoposto al controllo ampio e permanente dell’Organismo di Vigilanza: solo in questo modo, il Modello 231 passa dall’essere un “documento” a strumento di vera e concreta **organizzazione interna dei singoli processi aziendali** secondo uno schema che garantisce la costante attuazione di una **strategia di contenimento del rischio reato** caratterizzante, in potenza, tutte le attività aziendali;
- g. se il Modello 231 costituisce lo strumento organizzativo *normativo*, l’Organismo di Vigilanza rappresenta, nell’interesse esclusivo dell’azienda, lo strumento di *controllo* sulla sua applicazione ed efficacia; l’OdV si occupa di curare la diffusione in azienda del Modello, la sua conoscenza, il suo funzionamento e la sua costante applicazione; l’OdV, del resto, è un interlocutore sempre reperibile/accessibile essenziale per ciascun lavoratore ed esponente aziendale, al quale possono essere rivolte, oltre che segnalazioni di possibili violazioni del Modello, anche domande, richieste di chiarimento o suggerimenti sul funzionamento e sull’applicabilità dei Protocolli contenuti nel Modello;
- h. pur non essendo normativamente obbligatorio, la società ha adottato il presente Modello in quanto ritiene che si tratti di uno strumento organizzativo essenziale

per la mitigazione del rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01;

- i. nell'ambito dell'attività di redazione del Modello, all'esito dell'attività di *risk assessment*, sono state selezionate, all'interno del catalogo dei reati-presupposto previsti dal D.Lgs 231/01, le figure di reato potenzialmente rilevanti per l'operatività tipica di Ceccato;
- j. per tutti quei casi in cui il "Sistema 231" risulti non aver funzionato correttamente ed efficacemente, il Decreto stabilisce le **sanzioni** che possono essere irrogate all'ente nel caso si configuri la responsabilità in relazione agli illeciti amministrativi previsti dallo stesso. In particolare, si tratta di sanzioni pecuniarie, di sanzioni interdittive, della confisca del prezzo o del profitto del reato e della pubblicazione della sentenza di condanna;
- k. il Decreto ricollega, in particolare, a ciascun reato presupposto un illecito amministrativo e la relativa sanzione (individuata sia nel tipo che nell'edittale). L'elenco degli illeciti amministrativi, dei relativi reati-presupposto e delle connesse sanzioni è accessibile consultando l'Allegato 4.

#### **4. Storia e attività di Ceccato Aria Compressa S.r.l. e il sistema di *Corporate Governance***

##### **4.1 il Gruppo Atlas Copco**

Il Gruppo Atlas è un gruppo multinazionale di società, con capogruppo avente sede in Svezia, attivo anche in Italia tramite la società Atlas Copco Italia S.r.l. sin dal 1950, che controlla al 100 % la società Ceccato Aria Compressa S.r.l.

La società da cui ha avuto origine il Gruppo Atlas Copco fu fondata nel 1873 a Stoccolma. La società era denominata semplicemente Atlas e si occupava di materiale rotabile ferroviario, un'attività redditizia in un paese allora in via di sviluppo.

Nel 1888 avvenne il fatto decisivo per il suo futuro: l'Atlas Copco acquistò in America alcuni martelli ribaditori e un compressore per costruire delle caldaie. Quando queste attrezzature si guastarono, non essendo possibile aspettare le parti di ricambio, Atlas Copco decise di costruirsele da sola.

Nel 1901 fu costituito un reparto speciale per utensili e perforatrici e nel 1904 venne prodotto il primo compressore d'aria.

Per molto tempo compressori e utensili pneumatici convissero con i motori diesel, poi divennero l'attività fondamentale.

Da allora molta strada è stata fatta. Oggi l'Atlas Copco è un gruppo internazionale presente in 140 paesi con circa 26.000 dipendenti e 45 unità di produzione. In più di 50 paesi è presente con società di vendita e assistenza dirette, in altri 85 con distributori indipendenti. Leader mondiale nel settore dei compressori, delle attrezzature per l'ingegneria civile e le miniere, degli utensili industriali e dei sistemi

di fabbricazione. Nei propri laboratori si realizzano studi di fisica, meccanica, tecnologia dei materiali e tecniche di misura. Alla profondità di 25 metri nel sottosuolo di Stoccolma, nella miniera sperimentale dell'Atlas Copco, vengono collaudate macchine ed attrezzature di perforazione.

Gli investimenti in ricerca costituiscono mediamente il 4% del fatturato complessivo del Gruppo e rappresentano per i clienti dell'Atlas Copco la certezza di avere a disposizione sistemi e metodi sempre più avanzati e in grado di soddisfare le loro esigenze di produttività, sicurezza e qualità.

Una parte importante dell'attività di ricerca è dedicata ad adattare macchine e metodi all'uomo e all'ambiente: per far lavorare gli operatori sempre con il massimo comfort ed in sicurezza.

L'Atlas Copco mette tutte le sue conoscenze al servizio dei clienti, perché possano utilizzare al meglio le sue attrezzature.

L'Atlas Copco AB è quotata alle borse di Stoccolma, Londra, Francoforte, Dusseldorf e Amburgo.

La capacità di comprendere le esigenze dei clienti, l'impegno nello sviluppo di prodotti di qualità, la propensione all'innovazione tecnologica hanno guidato l'Atlas Copco nei suoi 126 anni di storia.

Interazione, impegno, innovazione sono i valori che continueranno a guidare l'Atlas Copco nella costruzione del suo futuro.

### **4.2 Atlas Copco in Italia: la storia e attività Ceccato Aria Compressa S.r.l.**

L'Atlas Copco ha cominciato ad operare sul mercato italiano nel 1950 con il nome di Società per Azioni Macchine Pneumatiche Atlas (SAMPa) e sede legale a Roma.

Oggi Atlas Copco Italia è la più grande organizzazione operante nel nostro paese per la distribuzione e l'assistenza di sistemi ed attrezzature pneumatiche, elettriche ed idrauliche per l'industria, le imprese di costruzione e le miniere.

La sede centrale con la direzione e gli uffici si trova a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Vi sono poi riferimenti commerciali e di assistenza tecnica che coprono il territorio italiano.

La capillarità dell'organizzazione Atlas Copco in Italia è completata da oltre 150 concessionari qualificati.

L'attuale attività di Atlas Copco è quella di commercializzare in Italia compressori d'aria e generatori, attrezzature per l'ingegneria civile e miniere, utensili industriali e sistemi di imballaggio, per i quali offre, inoltre, qualificata assistenza post-vendita e forniture in noleggio.

Atlas Copco Italia e l'intero gruppo opera essenzialmente in tre distinte Business Area, ciascuna delle quali comprende una serie di divisioni interne deputate alla produzione e all'offerta di specifici prodotti. In particolare:

#### **1) Business Area Compressor Technique (CT)**

La BA CT sviluppa, produce e commercializza compressori industriali (a vite, a pistoni, compressori d'aria oil free, compressori d'aria a iniezione d'olio), soffianti oil-free, generatori di gas industriale, essiccatori.

La BA ha una rete di servizi globale e innova per una produttività sostenibile, tra le altre cose, nelle industrie manifatturiere, petrolifere e del gas e di processo in tutto il mondo.

La BA CT al suo interno è suddivisa in sette divisioni: Air and Gas Application ("AGA") Industrial Air ("IAT"), Professional Air ("PAD"), Oil-free Air ("OFA"), Gas and Process ("GAP"), Medical Gas Solutions ("QAD"), Compressor Technique Service ("CTS").

### 2) **Business Area Industrial Technique (IT)**

La BA IT sviluppa, produce, distribuisce ed effettua assistenza post-vendita su (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti prodotti: utensili pneumatici ed elettrici per uso industriali, banchi di calibrazione strumenti, sistemi di assemblaggio industriale e relativi software di comando. I prodotti di IT trovano applicazione, da un lato, per un pubblico molto vasto di clienti industriali - visto che l'uso di utensili pneumatici ed elettrici e sistemi di assemblaggio è frequente in molte applicazioni industriali - e, dall'altro lato, più nello specifico, per alcuni settori quali l'automotive e l'aerospaziale.

La BA IT al suo interno è suddivisa in sei divisioni: IT Services ("AIS"), MVI Tools and Assembly Systems ("MVI"), General Industry Tools and Assembly Systems ("GIN").

### 3) **Business Area Power Technique (PT)**

La BA PT sviluppa, produce, distribuisce ed effettua assistenza post-vendita su (a titolo esemplificativo e non esaustivo) i seguenti prodotti: pompe di drenaggio, generatori, motocompressori, torri faro e generatori. I prodotti di PT sono quindi destinati prevalentemente a committenti, sia pubblici che privati, che operano nel campo dello sfruttamento di miniere e cave, costruzioni edili, costruzioni di infrastrutture e opere civili.

La BA PT al suo interno è suddivisa in quattro divisioni: Power and Flow ("PFL"), Portable Energy ("APE"), Specialty Rental ("ASR"), e Power Technique Service ("PTS").

Ceccato Aria Compressa S.r.l. è una Product company del Gruppo Atlas Copco, specializzata nella produzione e commercializzazione di compressori d'aria, partecipata al 100 % da Atlas Copco Italia e facente parte della BA CT.

Ceccato Aria Compressa S.r.l. fu fondata nel 1936 da Pietro Ceccato. Il suo nome era "F.I.P.A." (Fabbrica italiana pistole e aerografi - azienda italiana per pistole ad aria e

aerografi), poi trasformata in “M.A.P.A.” (Macchine e attrezzature per autofficina - macchine e attrezzature per le officine).

Si producevano principalmente motociclette, compressori d'aria, montacarichi e altre attrezzature per le officine.

Negli anni 60/70, l'azienda ha iniziato la progettazione, fabbricazione e vendita di impianti automatici di lavaggio per auto, autobus, mezzi di trasporto industriali e treni. Successivamente, alla produzione tradizionale di compressori d'aria, autolavaggi, attrezzature per stazioni di servizio si sono aggiunti i compressori silenziati e gli essiccatori d'aria.

Nel 1997, la divisione compressori di Ceccato venne acquisita da Atlas Copco.

Nel tempo, grazie all'impegno delle persone e all'interazione con clienti e fornitori, Ceccato è riuscita a progettare prodotti altamente affidabili, flessibili, silenziosi, facili da usare e con bassi costi di esercizio, diventando un riferimento per lo standard di mercato. La continua innovazione ha portato anche all'ampliamento della gamma con soluzioni tecnologiche all'avanguardia come i compressori a vite a magneti permanenti, il monitoraggio predittivo da remoto e i sistemi di ottimizzazione delle centrali di compressione.

Per quanto riguarda il sistema di *Corporate Governance* di Ceccato Aria Compressa S.r.l., l'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci. L'Organo amministrativo, attualmente composto da 3 membri, è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, può compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto riserva espressamente all'Assemblea, può altresì nominare procuratori per la gestione di specifici settori nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti. Redige il bilancio di esercizio annuale corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Al momento di prima approvazione del Modello, la rappresentanza legale della società è affidata al Presidente del CdA, mentre i poteri gestori sono affidati, secondo una specifica attribuzione disposta con delibera e documentata in visura, ai due amministratori delegati e a diversi procuratori speciali. L'oggetto, il titolare e le condizioni di esercizio di tali deleghe e procure sono formalizzati in termini espressi, oltre che nelle delibere del CdA, nella visura camerale della società.

Il controllo contabile è affidato alla Società di revisione.

Inoltre, tutte le funzioni aziendali sono definite da un dettagliato organigramma scritto (a cui si rinvia), costantemente aggiornato, con lo scopo di individuare con

precisione, il ruolo delle singole funzioni, le c.d. linee di riporto, i componenti dei singoli uffici, le mansioni di ciascun esponente aziendale.

Nell'organizzare e gestire i singoli processi aziendali, il sopra descritto sistema di *Corporate Governance* consente l'attuazione dei principi della chiara attribuzione dei poteri secondo criteri di competenza, della tracciabilità degli atti gestori e della segregazione.

Allo stesso modo, i Protocolli 231 contenuti nelle Parti Speciali del Modello, basandosi sul medesimo sistema di *Corporate Governance*, danno esecuzione agli stessi principi.

## **5. I reati rilevanti per Ceccato Aria Compressa S.r.l. e i connessi processi aziendali esposti a tali rischi reato**

Come anticipato, il Modello di Ceccato Aria Compressa S.r.l. è stato ideato e strutturato sulla base di una valutazione mirata dei rischi-reato a cui risultano potenzialmente esposti i processi aziendali; è stato così possibile selezionare le attività caratterizzate da una possibile esposizione al rischio-reato secondo una valutazione improntata alla prudenza e alla valorizzazione della finalità prevalentemente preventiva e operante in via molto anticipata – rispetto alla concretizzazione del rischio – dell'intero Sistema 231 che Ceccato Aria Compressa S.r.l. ha adottato.

All'esito del *risk assesment*, si è ritenuto che l'attività di Ceccato sia potenzialmente esposta ai seguenti illeciti 231:

- A. Reati contro la PA e contro l'amministrazione della giustizia (art. 24, art. 25, art. 25-*decies* D.Lgs 231/2001 e art. 10, co. 9, L. 146/2006);
- B. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs 231/2001);
- C. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs 231/2001) e con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D.Lgs 231/01) – questi, in realtà, considerati non tanto per la sussistenza in Ceccato Aria Compressa S.r.l. di rischi associativi in sé ma per la loro possibile connessione a reati fine potenzialmente rilevanti;
- D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e strumenti o segni di riconoscimento e delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*bis*, art. 25-*novies* D.Lgs 231/2001);
- E. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis1* D.Lgs 231/2001);
- F. Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs 231/2001);

## Parte Generale

- G. Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*quinqies*, art. 25-*duodecies* D.Lgs 231/2001);
- H. Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs 231/01);
- I. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs 231/01);
- J. Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs 231/2001);
- K. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*<sup>1</sup> D.Lgs 231/01);
- L. Reati Ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs 231/2001);
- M. Reati Tributarî (art. 25-*quinqiesdecies* D.Lgs 231/01);
- N. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs 231/01).

Sulla base del *Risk Assessment*, sono invece stati ritenuti non rilevanti i seguenti illeciti 231 previsti dal Decreto:

- A. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*<sup>1</sup> D.Lgs 231/01);
- B. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs 231/01);
- C. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs 231/01);
- D. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs 231/01) e Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturale e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* D.Lgs 231/01)

Sul punto è utile specificare che, in relazione ad alcuni illeciti 231 sopra complessivamente citati come “rilevanti” per Ceccato, alcuni singoli reati presupposto sono in realtà emersi come “non rilevanti” all’esito del *Risk Assessment*. Le Parti Speciali, dunque, richiameranno nello specifico ed espressamente i singoli reati presupposto ritenuti rilevanti e a cui risultano esposti i processi aziendali, non limitandosi (come invece viene fatto, per ragioni di sintesi, in questo paragrafo di Parte Generale) a richiamare il solo illecito amministrativo 231.

### 6. I destinatari del Modello

Sono tenuti alla piena osservanza del Modello di Ceccato, in ogni sua parte, ed anche se operanti all'estero:

## Parte Generale

- coloro che ricoprono funzioni apicali e tutti i componenti degli organi sociali (membri del CdA, tutti i responsabili delle Funzioni societarie);
- tutti i dipendenti della società;
- tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- tutti coloro che operano nell'ambito di una Funzione aziendale in *outsourcing*; a tal fine, posto che gli *outsourcer*, ove presenti, sono enti esterni a Ceccato, dotati di una propria autonomia organizzativa e caratterizzati da processi e rischi diversi da quelli di Ceccato, ogni *outsourcer* è tenuto ad osservare e ad applicare la Parte Generale (nei passaggi specificamente dedicati alla gestione dei rapporti con gli *outsourcer*) e solo la Parte Speciale che regola il processo che gli è stato affidato in *outsourcing* (in questa prospettiva, le singole Parti Speciali fanno espresso riferimento – nell'elenco delle funzioni coinvolte – anche agli *outsourcer* eventualmente coinvolti nel processo); inoltre, il rapporto con l'*outsourcer* è a sua volta comunque regolato dai Protocolli 231 previsti dalla Parte Speciale IV “Acquisto di beni e servizi”, a cui si rinvia;
- coloro che hanno poteri di rappresentanza della società o comunque che operano su suo mandato quali agenti, rappresentanti, procacciatori, segnalatori.

Inoltre e più in generale, coloro che, intrattenendo rapporti onerosi, o anche a titolo gratuito, di qualsiasi natura con la Società (in qualità di c.d. “stakeholders”), sono informati – tramite chi intrattiene i rapporti con il soggetto terzo – dell'esistenza del Modello 231 e del Business partner compliance with Code of Conduct e sottoscrivono con Ceccato le Condizioni Generali di Acquisto (“CGA”), oltre a eventuali ulteriori documenti contrattuali che disciplinano, inter alia, il tema della responsabilità amministrativa degli Enti.

Infine, come specificato meglio al § 7, le disposizioni e le prescrizioni contenute nel presente Modello devono ritenersi vincolanti a tutti i rapporti che Ceccato instaura con tutti i suoi fornitori e consulenti e, in generale, per tutte le controparti che operano per conto e nell'interesse di Ceccato nell'ambito delle attività a rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'applicazione del Modello in relazione a rapporti intercompany, si rinvia al § 8. Per quanto riguarda, invece, l'applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi (di seguito genericamente chiamati “fornitori”) si rinvia, per un maggior dettaglio e fatti salvi i principi applicativi di cui sopra, al § 7.

## 7. L'applicazione del Modello ai fornitori di beni e servizi

I c.d. partner commerciali e, in particolare, i fornitori di beni e servizi di cui si avvale la Società (fornitori di materia prima, fornitori di lavorazioni, fornitori di servizi generali, etc.), operando su incarico e nell'interesse della Società, si inseriscono all'interno di un rapporto che può certamente esprimere peculiari rischi reato 231 in capo a Ceccato.

La società ritiene dunque essenziale e prioritario adottare specifici Protocolli 231 che consentano di prevenire efficacemente i rischi reato che possono essere commessi dai partner commerciali nell'ambito del rapporto instaurato con la Società. In questa prospettiva, in ossequio a quanto previsto dalle *best practices* e dalle linee guida vigenti in materia, Ceccato ha strutturato la gestione del rischio-reato connesso al rapporto con i soggetti esterni sopra indicati mediante l'adozione di previsioni specifiche (cfr. Parti Speciali IV e X), alle quali si rinvia per il dettaglio.

La Società, infatti, innanzitutto promuove la conoscenza del proprio Modello anche verso i propri “*stakeholders*” e trasmette agli stessi una copia (*abstract*) dello stesso contenente i principi di controllo minimi a cui attenersi. Le Funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nei processi aziendali forniscono ai soggetti terzi con cui entrano in contatto idonea informativa in relazione all'adozione del Modello 231 da parte di Ceccato i relativi principi di comportamento in esso richiamati e il Business partner compliance with Code of Conduct.

Inoltre, nell'ottica di attuare una prevenzione dei rischi reato connessi alla *supply chain* adeguata ed efficace, all'esito di un *risk assessment* mirato riferito alla *supply chain*, Ceccato ha previsto uno schema di protocolli integrati disegnati sulla base della peculiarità del rapporto che lega l'ente ai suoi partner e dei rischi reati che lo caratterizzano (caporalato, infortuni sul lavoro, rischi fiscali, etc.). In particolare, in ossequio a quanto previsto dalle *best practices* e dalle linee guida vigenti in materia, Ceccato ha strutturato la gestione del rischio-reato connesso al rapporto con gli *stakeholders* e con i fornitori nello specifico individuando i seguenti imprescindibili momenti di controllo e presidi organizzativi: (i) **preventiva qualifica** del fornitore secondo standard qualitativi predefiniti e mediante l'effettuazione di specifici audit quali condizioni per il suo inserimento e/o la sua permanenza nell'albo fornitori, (ii) **formalizzazione e tracciabilità** del rapporto contrattuale con il fornitore qualificato (iii) inserimento, all'interno dei contratti / ordini stipulati con i fornitori, di specifiche “**clausole 231**”, (iv) previsione contrattuale che impegni il fornitore – per sé e per i propri eventuali sub fornitori – al **rispetto del Business partner compliance with Code of Conduct** quale presidio fondamentale che definisce gli standard di compliance che il fornitore è tenuto a rispettare nel gestire il rapporto con Atlas Copco; (v) strumenti di **monitoraggio costante** (mediante audit programmati e a sorpresa) sul rispetto degli standard di compliance da parte dei fornitori durante tutta

la permanenza del rapporto, nonché previsione di specifiche contestuali **conseguenze contrattuali e “sanzionatorie”** nei casi di violazione dei requisiti di qualifica e degli standard di compliance a cui il fornitore ha dichiarato di aderire;

Detto schema integrato di protezione 231 è regolato nello specifico nella Parte Speciale IV “Acquisto di beni e servizi” e dalle Procedure “*Suppliers Selection*”, “*Suppliers Evaluation*” e “*Purchasing Strategy-Targets*”.

## **8. Il Modello 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l. nell’ambito dei rapporti infragruppo**

Tutte le Società di diritto italiano che fanno capo direttamente o indirettamente a Atlas Copco Italia adottano un proprio Modello 231 e nominano un proprio autonomo OdV, dopo aver analizzato ed identificato (mediante un separato e specifico *Risk Assessment*) le attività a rischio reato all’interno del proprio contesto aziendale.

Ceccato, dunque, nella definizione del proprio Modello, si è attenuta, quale standard di riferimento, ai principi ed ai presidi di controllo adottati a livello di “gruppo”, conservando al contempo piena autonomia nella individuazione e adozione di diversi e aggiuntivi principi e presidi di controllo parametrati sulla base dei rischi reato peculiari ed eventualmente ulteriori connessi alla propria attività e alla propria struttura organizzativa.

Ciò premesso, il Modello di Ceccato contiene, nella “Parte Speciale VI “Rapporti Intercompany”, Protocolli 231 dedicati a regolare, in chiave preventiva 231, i rapporti infragruppo e i rischi reato potenzialmente connessi.

Ciò in quanto, alla luce di quanto emerso dall’attività di *Risk Assessment*, vi sono processi aziendali nell’ambito dei quali Ceccato opera in costante relazione, sia con Atlas Copco Italia, sia con la “casa madre” Atlas Copco Sickla Holding AB e con le loro funzioni, nonché con altre società del Gruppo aventi sede in paesi UE ed extra UE nell’ambito di rapporti che possono esprimere potenziali rischi rientranti nel perimetro applicativo del D.Lgs 231/01. Inoltre, come si è già detto, Ceccato, si avvale, per attuare alcuni protocolli e rafforzare i propri controlli interni, della funzione di controllo di Gruppo Internal Audit and Assurance.

In questa prospettiva, oltre ai Protocolli specifici contenuti nella citata Parte Speciale VI, valgono i seguenti principi generali:

- a) tutti i rapporti infragruppo sono regolati da contratti di *service* che ne definiscono l’oggetto e i prezzi di trasferimento, indicandone i criteri di determinazione;

- b) quando Ceccato eroga un servizio a favore di un'altra società del Gruppo, i propri esponenti aziendali operano sempre applicando i Protocolli 231 previsti per l'attività oggetto del servizio erogato;
- c) quando Ceccato si avvale di un servizio erogato da un'altra società del Gruppo, il contratto di *service* prevede, nell'ambito di specifiche clausole 231, che la società erogante il servizio operi nel rispetto di principi di *compliance* adottati da tutto il Gruppo Atlas Copco a loro volta coerenti con Protocolli 231 previsti dal Modello di Ceccato in relazione all'attività oggetto del contratto di *service*; inoltre, in base alla natura della prestazione o alla particolare interazione tra esponenti di Ceccato ed esponenti di un'altra società del Gruppo che potrebbe instaurarsi nel corso dell'erogazione del servizio, Ceccato può richiedere alla controparte di applicare i propri Protocolli 231 nell'ambito della erogazione del servizio in favore di quest'ultima.

In questo contesto, i principi di *compliance* adottati a livello di Gruppo sono costituiti in particolare dalle Policy:

- Code of Conduct
- Business partner compliance with Code of Conduct
- Business partner criteria
- Anti bribery and corruption Policy
- TW/WDT Policies

## **9. La violazione del Modello: definizione e conseguenze**

L'osservanza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari è garanzia di legalità all'interno dell'azienda e strumento fondamentale di prevenzione di condotte potenzialmente a rischio reato o comunque non conformi ai principi etici a cui si ispira la società. Proprio per questo, ogni violazione del Modello, indipendentemente dalla contestuale integrazione di un reato e indipendentemente dal coinvolgimento della società *ex* D.Lgs 231/01, determina l'immediata reazione di Ceccato Aria Compressa S.r.l. che interverrà:

- a. attivando il procedimento disciplinare, ed eventualmente sanzionando, attraverso le regole descritte nel dettaglio al § 16, il responsabile della violazione;
- b. modificando e integrando, su impulso dell'OdV, il Modello (in tutte le sue componenti) qualora la violazione abbia evidenziato carenze nei Protocolli 231.

In questo contesto, costituisce dunque **violazione del Modello** ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che sia non conforme:

- al Code of Conduct;
- al Business partner compliance with Code of Conduct;
- ai Business partner criteria;
- ai Principi generali di comportamento contenuti nelle Parti Speciali;
- ai Protocolli specifici di prevenzione contenuti nelle Parti Speciali;
- alle Procedure aziendali specificamente richiamate, quali Protocolli specifici di prevenzione, nelle Parti Speciali;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'OdV descritti dal § 14 e il canale di segnalazione c.d. *Whistleblowing* di cui al § 15.

L'intervento di Ceccato in caso di violazione è tanto più efficace quanto più tempestiva sarà l'emersione della violazione del Modello. A tal fine, come prescritto nel dettaglio nel § 14 dedicato ai flussi informativi verso l'OdV (a cui si rinvia), è essenziale che chiunque assista o venga a conoscenza di una violazione del Modello segnali tempestivamente l'accaduto all'OdV secondo i canali appositamente creati dalla Società.

Sul punto si ritiene utile specificare che Ceccato ha preferito adottare una definizione di "violazione del Modello" volutamente molto precisa e ben delimitata, ispirata ai principi di determinatezza e tassatività, anziché ripiegare su clausole più generali. Ciò in quanto, nella prospettiva di dare al sistema 231 della società la massima efficienza, immediatezza ed efficacia, si ritiene che la sopra indicata definizione consenta di limitare il più possibile pericolosi spazi di discrezionalità e incertezza in sede di adeguamento della propria condotta al Modello, di segnalazione all'OdV di possibili violazioni, di attivazione dell'OdV e di instaurazione del procedimento disciplinare.

### **10. Modifiche e aggiornamento del Modello e delle connesse procedure aziendali.**

Il CdA di Ceccato Aria Compressa S.r.l. è responsabile dell'adozione e della modifica del Modello sia autonomamente, sia su eventuale impulso dell'OdV. In particolare, andranno sempre valutati e nel caso adottati eventuali interventi correttivi o integrativi sul Modello quando:

a. emergono violazioni o elusioni dei Protocolli 231 che ne mettano in luce l'inidoneità, la carenza o l'inefficacia rispetto al ruolo di mitigazione e contenimento del rischio reato che essi si prefiggono;

- b. intervengono modifiche normative che impattano sul D.Lgs 231/01 o sui reati presupposto;
- c. intervengono rilevanti modifiche organizzative e/o del *modello di governance* all'interno di Ceccato o vengono realizzate operazioni straordinarie quali acquisizioni o fusioni;
- d. emergono indagini penali per reati presupposto o per illeciti amministrativi a carico di suoi esponenti e/o dell'Ente o comunque contestazioni di altra natura (civile, amministrativa, etc.) in relazione a processi aziendali regolati dal Modello; lo stesso vale anche in caso di richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti per i Reati di cui al Decreto 231;
- e. interviene una modifica sostanziale nell'organigramma (ad esempio, un *turn over* rilevante del personale, sostituzione di funzioni apicali) che potrebbe comportare alcuni interventi sui processi aziendali regolati dal Modello e dunque sui connessi protocolli;
- f. intervengono modifiche alle Procedure o ai presidi scritti (ad esempio le Procedure aziendali, gli standard contrattuali, etc.) richiamati dal Modello 231 (che dunque ne costituiscono parte integrante, come specificato al § 2); con riferimento alle modifiche al SGI e alle connesse procedure si rinvia al successivo § 11;
- g. intervengono significative modifiche ai processi aziendali, tali da richiedere un aggiornamento del *risk assessment* al fine di verificare l'eventuale innalzamento del livello di rischio e dunque la necessità di incrementare i protocolli di prevenzione.

Il monitoraggio costante sull'emersione di una delle vicende potenzialmente modificative dell'organizzazione societaria e dei processi aziendali sopra elencati è attuato mediante un flusso informativo ad hoc, a cura del CdA o di una funzione specificamente delegata e dei *process owner* del processo interessato dalla modifica, all'OdV.

## **11. Il rapporto tra Modello 231 e Manuale del Sistema di Gestione Integrato**

L'adozione da parte di Ceccato del Sistema di gestione integrato Salute Sicurezza, Qualità e Ambiente certificato ISO 45001, 14001, 9001 (di seguito "SGI") seppur strutturato sulla base di normativa di settore diversa dal D.Lgs 231/01, risponde per molti versi a medesime esigenze organizzative e procedurali suggerite dalla corretta implementazione del Modello 231 nella gestione degli stessi processi aziendali, quando esposti anche a rischio reato, secondo la stessa logica sottesa (per ciò che attiene alla gestione dei rischi reato connessi alla sicurezza sul lavoro) all'art. 30 del D.Lgs 81/01 che, come noto, prevede che "*In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British*

*Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6".*

In questa prospettiva, dunque, Ceccato intende creare meccanismi di coordinamento tra i due sistemi organizzativi-procedurali, in modo, da una parte, di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che rischierebbero di incidere negativamente sull'efficienza di entrambi i sistemi e, dall'altra, di valorizzare in chiave 231 (dunque inserendoli e armonizzandoli nel Modello 231) i presidi aziendali e organizzativi certificati adottati nell'ambito del SGI, di cui la Società risulta già dotata.

Più in particolare, gli ambiti di interazione tra SGI e "sistema 231" risultano caratterizzare principalmente:

- *i presidi*: molte Procedure aziendali adottate nell'ambito del SGI risultano idonei Protocolli 231 nella mitigazione dei rischi reati che connotano il processo a cui la procedura è applicabile; in queste aree di interazione, dunque, Ceccato ha ritenuto opportuno non duplicare i presidi interni ma utilizzare – previa valutazione di idoneità alla mitigazione del rischio-reato effettuata nell'ambito della fase di *Gap Analysis* – i presidi già esistenti quali Protocolli 231;
- *le funzioni di controllo* (in particolare, SHEQ Manager/Q.E.M.S, responsabile del SGI): l'esistenza stessa, nell'organigramma societario, di una Funzione di controllo sulla corretta strutturazione, sull'aggiornamento e sull'osservanza del SGI e delle connesse procedure rappresenta di per sé anche un utile presidio 231; ciò in quanto, in primo luogo, la partecipazione di una funzione di controllo a processi esposti a rischio-reato inseriscono momenti di controllo fondamentali nel singolo processo; inoltre, su un piano diverso, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, nei suoi controlli, di tali funzioni e dei loro controlli.

In questo contesto, al fine di creare un meccanismo di corretto coordinamento tra *presidi e funzioni di controllo* negli ambiti di interazione tra SGI e 231, il Modello di Ceccato prevede che:

- a) laddove un'area a rischio reato, secondo l'esito del *Risk Assessment* e della *Gap Analysis*, risulti già adeguatamente coperta (in tutto o in parte) da una Procedura interna esistente (adottata nell'ambito del SGI), la Parte Speciale del Modello farà specifico riferimento a tale Procedura; in questi casi la Parte Speciale rinverrà espressamente, nell'elenco dei Protocolli 231 applicabili, alla Procedura, eventualmente aggiungendo ulteriori Protocolli a copertura di rischi che rimangono estranei alle sue attuali previsioni;

- b) laddove lo SHEQ Manager/Q.E.M.S, in propria autonomia e nell'esercizio delle proprie funzioni, svolga un controllo su processi aziendali regolati anche dal Modello 231, sarà sempre opportuno – affinché il controllo abbia piena efficacia 231 – estendere la sua verifica anche ai protocolli 231 previsti – per il processo oggetto di verifica – dalla Parte Speciale in aggiunta alla Procedura interna richiamata, pur non esonerando l'OdV da una sua autonoma valutazione di quanto emerso e dalla facoltà di svolgere propri autonomi controlli;
- c) sono istituiti specifici flussi informativi dello SHEQ Manager/Q.E.M.S verso l'OdV sia sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del SGI, sia sulla sua certificazione periodica; in particolare, lo SHEQ Manager/Q.E.M.S comunica *ad evento* ogni violazione del SGI che riscontri nell'ambito della propria attività di controllo e, annualmente (quale segnalazione periodica), in merito all'attività di audit svolta sul rispetto e sul funzionamento del SGI;
- d) laddove una procedura aziendale richiamata dal SGI o, più in generale, lo stesso SGI vengano modificati, lo SHEQ Manager/Q.E.M.S ne dà immediato avviso all'OdV affinché possa valutarne gli eventuali impatti sui Protocolli 231 declinati dalle procedure oggetto di modifica, intervenendo di conseguenza.

## **12. Il Modello 231 nell'ambito del sistema di controllo interno di Ceccato Aria Compressa S.r.l.**

Il Sistema 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l. si inserisce all'interno del più ampio sistema dei controlli interni della società, nelle sue molteplici aree di operatività e con la partecipazione di differenti funzioni di controllo (controlli in materia contabile affidati alla Società di Revisione, controlli in materia di salute e sicurezza e ambiente affidati a SHEQ Manager, etc.).

Ceccato Aria Compressa S.r.l. ritiene dunque essenziale creare un coordinamento costante tra le differenti funzioni di controllo e l'Organismo di Vigilanza, così da consentire una condivisione dei risultati dell'attività di controllo svolta da altre Funzioni e riferite a processi rientranti nell'ambito operativo del Modello 231, così di fatto estendendo (anche in termini di efficienza) il perimetro dei controlli dell'OdV.

In questa prospettiva, è previsto che l'OdV incontri almeno annualmente le seguenti funzioni aziendali o, in alternativa e quando previste, riceva i report/le relazioni/le attestazioni periodiche redatte dalle stesse funzioni:

- SHEQ Manager
- RSPP/Q.E.M.S
- Società di Revisione
- Gruppo Internal Audit and Assurance

### 13. L'Organismo di Vigilanza

#### 13.1 Funzione e attività

In applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/01, Ceccato Aria Compressa S.r.l. istituisce un Organismo di Vigilanza (OdV) a cui è affidato il compito di *"vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento"*. L'OdV, in particolare, svolge attività analitiche e funzionali necessarie a mantenere efficiente e operativo il Modello, raggruppabili in tre macro aree:

1. analisi, vigilanza e controllo sull'osservanza e sul funzionamento del Modello (mediante l'esecuzione di controllo svolti dallo stesso OdV o da un suo ausiliario su tutti i processi regolati dalle Parti Speciali, l'analisi dell'esito dei controlli svolti da altre funzioni di controllo, nonché l'analisi dei flussi informativi ricevuti e dei flussi del canale Whistleblowing laddove trasmessi all'OdV dal Responsabile del canale Whistleblowing);
2. impulso sull'aggiornamento del Modello in caso di emersione di eventuali violazioni o carenze dei presidi o nel caso intervengano rilevanti modifiche del D.Lgs 231/01, così come previsto con maggior dettaglio al § 10 *supra*;
3. supporto all'HR Manager in merito alla formazione sui contenuti e sul funzionamento del Modello di tutti gli esponenti aziendali.

Per lo svolgimento del proprio incarico, l'OdV deve redigere e attuare un Piano dei controlli annuale (ovviamente integrabile in base alle singole esigenze da controlli non programmati o *a sorpresa*) e supportare l'HR Manager nella redazione di un Piano annuale della formazione 231 (eventualmente delegabile a ulteriori funzioni aziendali).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve dotarsi di un proprio Regolamento di OdV che disciplini gli aspetti più organizzativi e formali della propria attività (modalità di convocazione delle riunioni, quorum, verbalizzazione, gestione della casella di posta elettronica, archiviazione della documentazione ricevuta e/o prodotta, gestione delle segnalazioni, etc.). È importante che il Regolamento disciplini espressamente le forme di documentazione dell'attività dell'OdV (verbali, email, fogli di lavoro, etc.) e la sua archiviazione, nonché i doveri di riservatezza a cui sono tenuti tutti i suoi membri.

L'Organismo di Vigilanza, si riunisce con cadenza almeno bimestrale e comunque con la maggior frequenza adeguata all'attività di controllo e vigilanza affidatagli, svolgendo – al di fuori delle riunioni formali – attività costante e continua di cui conserva traccia

scritta e garantendo sempre la collegialità (in caso di OdV collegiale) e preventiva condivisione di qualsiasi atto verso l'esterno posto in essere a nome dell'OdV (invio di email, telefonate, etc.).

L'OdV opera mediante controlli diretti (dunque condotti direttamente dall'OdV) e indiretti (affidati dunque ad altre funzioni quali ad esempio la funzione Gruppo Internal Audit and Assurance o conferendo specifici incarichi a consulenti esterni), conservando comunque piena autonomia di iniziativa e rimanendo l'unico "regista" di qualsiasi attività di controllo e nella valutazione del loro esito.

L'OdV, nell'espletamento delle proprie attività qui menzionate, dispone di mezzi finanziari adeguati ad assicurare allo stesso l'operatività. A tal fine, l'OdV indica al Consiglio di Amministrazione il proprio *budget* annuale e provvede a rendicontare i costi sostenuti. In ogni caso, ove ne ravvisi la necessità, l'OdV può disporre di risorse ulteriori rispetto a quelle indicate nel budget annuale, previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione.

### 13.2 Requisiti dell'OdV e cause di ineleggibilità

L'OdV, per espressa previsione legislativa e sulla base dei più aggiornati *standard* di riferimento, deve garantire il rispetto dei requisiti soggettivi di **autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione**, come di seguito sinteticamente specificati (per una più completa illustrazione si rinvia alle Linee Guida di Confindustria 2021 e alla Linee Guida CNDCEC 2019):

**a. Autonomia:** requisito, previsto dalla Legge, che impone che all'OdV siano assegnati tutti i poteri necessari e opportuni per l'efficace svolgimento delle proprie attività senza alcuna forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente e dei suoi soggetti apicali. Non possono dunque essere previste limitazioni ai poteri dell'OdV e allo stesso deve essere attribuito annualmente un budget di spesa, utilizzabile senza autorizzazione preventiva per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo (le modalità di utilizzo e rendicontazione del budget sono regolate nel Regolamento dell'OdV). Per le medesime ragioni, l'OdV è dotato di un libero potere di accesso alla documentazione aziendale e a tutti i locali di pertinenza di Ceccato e ha facoltà di acquisire informazioni da ogni suo esponente, in qualsiasi momento.

**b. Indipendenza:** requisito che individua la necessaria condizione di assenza di conflitto di interesse e di totale separazione dalla società e dal suo *management*, con il conseguente divieto di far partecipare l'OdV a qualsiasi atto gestorio e a qualsiasi processo regolato dal Modello e dai suoi protocolli.

**c. Professionalità:** requisito che indica il necessario possesso di capacità professionali in capo a ciascun membro dell'OdV, cercando di garantire, all'interno di una composizione collegiale, un buon bilanciamento tra le diverse competenze specialistiche richieste per l'attività dell'OdV (penalistiche, di controllo interno e valutazione del rischio, riferite all'attività peculiare svolta dalla società, etc.).

**d. Onorabilità:** si ritiene assolutamente opportuno che ciascun componente dell'OdV goda di credibilità e integrità etica e professionale rispetto all'attività che è chiamato a svolgere.

**e. Continuità d'azione:** requisito che indica come l'Organismo di Vigilanza debba essere una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza (non devono essergli attribuite mansioni operative, ma può fornire pareri consultivi sulla costruzione del Modello). In tale prospettiva, l'OdV deve calendarizzare la propria attività in modo da assicurare la suddetta continuità, mediante la pianificazione di attività di monitoraggio con cadenza temporale predefinita, ferma restando la possibilità da parte dell'OdV di effettuare ulteriori controlli non cadenzati. In tale contesto, l'OdV assicura la tracciabilità e la conservazione della documentazione delle attività svolte (verbali delle riunioni, relazioni o informative specifiche, report inviati o ricevuti, risultanze delle istruttorie in cui è coinvolta, ecc.).

Al fine di garantire il rispetto pieno dei requisiti di autonomia, indipendenza e onorabilità sopra descritti, Ceccato individua le seguenti **cause di ineleggibilità** secondo cui i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori, dei soggetti che detengono quote/azioni significative della società (o delle società da questa controllate o che la controllano), dei revisori (ove presenti) e dei membri del collegio sindacale;
- essere, o essere stato anche in uno dei cinque esercizi precedenti, un esponente di rilievo (da intendersi un componente del CdA o dirigenti con responsabilità strategiche ed operative) di Ceccato Aria Compressa S.r.l. o di altra società eventualmente partecipata, ovvero di una società che la controlla o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- direttamente o indirettamente, avere una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con Ceccato Aria Compressa S.r.l. o con altra società del medesimo Gruppo ovvero con un soggetto che controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole;
- trovarsi in condizione di particolare vicinanza personale o di dipendenza economica rispetto agli amministratori o agli azionisti di riferimento;

- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o D.lgs 159/2011 e successive modifiche (*disposizioni contro la mafia*);
- essere stati rinviati a giudizio per uno o più illeciti tra quelli previsti dal D.Lgs 231/2001;
- essere stati condannati a pena detentiva per un qualunque delitto non colposo;
- la condizione di essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **13.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente in ragione delle specifiche competenze richieste dall'incarico.

Ceccato, alla luce delle funzioni affidate all'OdV, considera imprescindibile dotarsi di un OdV monocratico "esterno" o collegiale a maggioranza "esterna".

La durata dell'incarico è di tre anni (in modo da garantire continuità d'azione e la strutturazione di un piano dei controlli attuabile e verificabile nel lungo periodo), rinnovabile massimo una volta.

Fermo quanto previsto al punto precedente, il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità comporta la decadenza dall'incarico. La perdita di requisiti di onorabilità comporta altresì la decadenza dall'incarico. I membri dell'OdV possono essere revocati, ma solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa. Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità sopra indicati;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;
- la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Ciascun componente dell'OdV può inoltre recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. Anche in caso di decadenza o recesso di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

#### **14. Flussi informativi**

Il D.Lgs 231/01 disciplina l'obbligo di istituire appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. A sua volta, l'OdV riporterà al CdA, con apposito flusso informativo, l'esito della propria attività, così che l'organo gestorio possa porre in essere con tempestività ed efficacia tutti i correttivi al Modello e all'organizzazione aziendale che risultino necessari alla migliore e più efficiente prevenzione del rischio reato. Qui di seguito verranno dunque distinti e illustrati i Flussi Informativi verso l'OdV e i Flussi Informativi dell'OdV.

Al di là delle previsioni normative, i flussi informativi rappresentano anche uno strumento essenziale di controllo e vigilanza dell'OdV nonché di coinvolgimento attivo degli esponenti aziendali nel contribuire al funzionamento e all'applicazione diffusa e reale del Modello.

##### **14.1 Flussi informativi verso l'OdV**

I flussi informativi verso l'OdV rappresentano uno strumento fondamentale per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e, in Ceccato, si dividono in (i) ad evento (ii) periodici.

Si specifica, quale premessa, che sono tenuti al rispetto e all'applicazione dei flussi informativi verso l'OdV tutti i destinatari del Modello così come sopra elencati nel dettaglio al § 6.

##### **(i) Flussi *ad evento*:**

Fermo restando quanto previsto dal § 15, l'OdV deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Ceccato ai sensi del D.Lgs. 231/01. In questa prospettiva l'OdV deve ricevere dai destinatari del Modello i seguenti flussi informativi ad evento:

- A. la possibile violazione del Modello (secondo la definizione di "violazione del Modello" contenuta nel § 9 a cui si rinvia), anche solo ipotizzata, da parte di

- uno dei suoi destinatari; le segnalazioni, anche anonime, devono descrivere in maniera circostanziata i fatti oggetto della segnalazione stessa;
- B. tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni espressamente previste come flussi *ad evento* nel dettaglio nelle Parti Speciali del Modello di Ceccato, a cui si rinvia integralmente;
  - C. i flussi informativi previsti dai §§10 e 11, in tema vicende modificative del contesto, dell'organizzazione aziendale o dei processi aziendali a rischio.

### (ii) Flussi informativi periodici.

Sono flussi *periodici* tutte le informative a frequenza standardizzata (ad esempio flussi semestrali o annuali) elencati nello specifico in calce alle Parti Speciali del Modello, a cui si rinvia.

Parallelamente, l'OdV incontra o comunque si confronta periodicamente con le seguenti figure aziendali o, in alternativa e quando previste, riceve le relazioni periodiche redatte dalle stesse funzioni:

- Datore di lavoro o suo delegato
- Responsabile del sistema integrato (SHEQ Manager/Q.E.M.S.)
- RSPP

I soggetti sopra elencati si impegnano a informare l'OdV in merito a tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni espressamente previste come flussi periodici (semestrali o annuali) nel dettaglio nelle Parti Speciali del Modello di Ceccato, a cui si rinvia integralmente.

Oltre a quanto sopra riportato, resta ferma la possibilità per l'OdV di organizzare incontri e di istituire in ogni momento canali informativi dedicati alla trattazione di specifiche tematiche con i responsabili delle competenti funzioni e organi coinvolti nelle attività di primo, secondo e terzo livello di controllo.

Tutte le segnalazioni e comunicazioni *ad evento* e *periodiche* vengono trasmesse all'OdV attraverso apposito indirizzo di posta ordinaria o casella di posta elettronica dedicata, come di seguito specificato:

**Posta ordinaria:** Montecchio Maggiore (VI), via Selva Maiolo n. 5/7 cap 36075, all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (apponendo la scritta "riservata-urgente", in busta chiusa).

**Posta elettronica:** [odv.ceccato@atlascope.com](mailto:odv.ceccato@atlascope.com)

In relazione alle due categorie di flussi sopra descritte e fatta salva la disciplina del *Whistleblowing* a cui è dedicato il § 15 a cui si rinvia, l'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Inoltre, saranno sanzionati comportamenti volti volontariamente ed esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV o a danneggiarla.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito solo ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV e sulla base di una motivazione specifica su cui deve esservi parere unanime dell'OdV.

### 14.2 Flussi informativi dell'OdV

L'OdV riferisce semestralmente (e, in caso di comunicazione che imponga una reazione urgente del CdA, in ogni momento con tempestività) al Consiglio di Amministrazione, con una relazione che dia conto:

- dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel periodo di riferimento indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi;
- delle eventuali criticità emerse, delle segnalazioni ricevute e delle violazioni del Modello eventualmente riscontrate;
- degli interventi correttivi pianificati e del loro stato di realizzazione;
- della necessità di introdurre eventuali aggiornamenti del Modello o di adottare nuovi presidi a copertura delle criticità/segnalazioni/violazioni emerse;
- del Piano dei controlli per il periodo successivo;
- del riepilogo contenente le segnalazioni occorse nel periodo di riferimento e aventi "rilevanza 231" ricevute dal Responsabile del canale WB nell'ambito del flusso *Whistleblowing* (così come regolate nel Par. 15);
- dell'uso eventuale del budget.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente del CdA e il Consiglio di Amministrazione hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, di poter riferire innanzi ai predetti organi quando lo ritiene opportuno.

La Società di Revisione, al fine di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, deve essere sempre informata di ogni evidenza che dia conto della possibile commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/01 e di eventuali violazioni o carenze del Modello.

Parallelamente, l'OdV si relaziona costantemente (con comunicazioni e/o incontri sempre tracciati) con il Referente 231, ossia l'esponente aziendale a cui il CdA ha affidato il ruolo di raccordo permanente tra l'OdV e la Società e quale ulteriore strumento informativo – più “agile” e in continuo – tra OdV e CdA.

### 15. La disciplina del *Whistleblowing*

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto, per le aziende private, disposizioni specifiche dedicate alla tutela degli autori di segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01, fondate su elementi di fatto precise e concordanti, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Tale disciplina è stata di recente ulteriormente innovata dal D.lgs. 24/2023 con l'introduzione di ulteriori previsioni, che ampliano il concetto di segnalazione di violazioni<sup>1</sup>, tutte recepite dalla Società nella “**Policy Whistleblowing**”, a cui si rinvia integralmente, finalizzata alla corretta strutturazione delle segnalazioni di violazioni e alla tutela rigorosa e piena del segnalante.

Lo scopo della citata Policy è quello di introdurre, all'interno del Sistema 231 della Società ma secondo una **struttura indipendente ed autonoma**, un protocollo che regoli, in applicazione delle citate norme, il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di violazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima, nonché la tutela del segnalante. Tale Policy, in particolare, è stata strutturata dando piena attuazione alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs 24/23 e alla nuova formulazione dell'art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 231/01 e costituisce a tutti gli effetti un Protocollo 231, dunque è parte integrante del Modello 231 della Società.

La medesima Policy, inoltre, individua gli strumenti di **segnalazione interna ed esterna** (indicati nel dettaglio nella Policy, a cui si deve fare integrale riferimento) e l'affidamento – sulla base di una specifica nomina – al VP Holding del ruolo del Responsabile del canale Whistleblowing (RWB), ossia di soggetto incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni effettuate tramite i canali Whistleblowing.

---

<sup>1</sup> Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/23, le segnalazioni attraverso il canale di Whistleblowing possono riguardare:

- la Commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- qualsiasi condotta irregolare o violazione, attiva od omissiva, consumata o tentata, del Codice Etico, del Modello 231, inclusi regolamenti, direttive, policy e procedure interne;
- violazioni della normativa europea, ovvero illeciti previsti dall'Allegato 1 del D. Lgs. n. 24/2023 e delle disposizioni italiane che ne danno attuazione, relative ad alcuni settori specifici previsti dalla norma (ad es. per i contratti pubblici, tutela dell'ambiente, salute pubblica, etc.).

La Policy Whistleblowing, inoltre, regola espressamente le possibili interazioni tra segnalazioni inviate al RWB e attività dell'OdV, prevedendo che l'OdV riceva dal VP Holding e acquisisca ai propri atti (i) immediatamente, le segnalazioni "aventi rilevanza 231" e (ii) annualmente, la relazione annuale del RWB contenente le segnalazioni "non confermate".

In questo contesto, si specifica inoltre che costituisce illecito disciplinare – dunque passibile di sanzione secondo il sistema disciplinare previsto dal presente Modello 231 – ogni comportamento che integri una violazione della Policy Whistleblowing; inoltre, costituiscono certamente illeciti disciplinari:

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Inoltre, costituisce un illecito disciplinare la condotta del segnalante qualora ne sia stata accertata la responsabilità, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Con specifico riferimento alle condotte oggetto di segnalazione, se quest'ultima risulti fondata, si applicheranno le sanzioni previste dal presente Modello ove essere risulti integrata una violazione del Modello secondo le previsioni ivi previste.

## **16. Sistema disciplinare**

### **16.1 Principi generali**

La predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello

stesso. Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, lettera b), del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Ai fini del presente sistema sanzionatorio e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello secondo la definizione di cui al § 9, nonché per le violazioni della disciplina sul *Whistleblowing* di cui al § 15.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, possono assumere rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente (grado della colpa o intensità del dolo);
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

La presente regolamentazione del sistema disciplinare deve essere pubblicata e resa nota a tutti i suoi destinatari, anche mediante affissione in zone frequentate e visibili.

Dopo aver ricevuto la segnalazione di possibili violazioni del Modello secondo la definizione di cui al citato § 9, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti – sempre mantenendo la riservatezza del soggetto segnalante e dei soggetti coinvolti nella situazione su cui si sta procedendo – e, se del caso, sollecitare l'attivazione del procedimento disciplinare presso la funzione competente.

Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti secondo le previsioni statutarie; in particolare, nei confronti dei dipendenti, inclusi i Dirigenti, provvede l'HR Manager, nei confronti di Amministratori e Consiglieri provvede il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative e dello Statuto, e nei confronti dei Sindaci (se esistenti) provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando il mandato al Consiglio di Amministrazione per tutti gli opportuni provvedimenti.

### **16.2 Misure nei confronti degli amministratori e consiglieri**

Nel caso di violazione del Modello (cfr. definizione di “violazione” di cui al § 9) da parte di uno o più Amministratori di Ceccato, l’OdV informa senza indugio, a seconda dei casi, il solo Presidente del CdA (nel caso di violazione di un consigliere), il Consiglio di Amministrazione (nel caso di violazione di più consiglieri), il quale, in base alle rispettive competenze, procederà ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca della delega;
- richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea con, all’ordine del giorno, l’adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l’esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell’amministratore nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti.

Tenuto conto che gli Amministratori e Consiglieri di Ceccato Aria Compressa S.r.l. sono nominati dall’Assemblea dei Soci, nell’ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l’esponente aziendale, ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell’interesse e/o dell’immagine della Società, si procederà alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla eventuale revoca del mandato.

### **16.3 Misure nei confronti dei dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione del Modello (cfr. definizione di “violazione” di cui al § 9), sono definiti come “illeciti disciplinari”, ai sensi del CCNL applicabile alla categoria di riferimento.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dai citati CCNL e applicate nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di riferimento.

Le categorie astratte degli inadempimenti descrivono i comportamenti sanzionabili, in relazione ai quali sono previsti provvedimenti sanzionatori secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza.

#### **16.3.1 Dirigenti**

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure disciplinari più idonee in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti applicato. Anche nei confronti dei Dirigenti l’applicazione delle sanzioni disciplinari dovrà garantire il rispetto della procedura di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il Dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il Dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso;
- in caso di violazione che non leda il rapporto di fiducia, si applicano le medesime sanzioni previste per gli operai, impiegati, quadri.

### **16.3.2 Operai, Impiegati, Quadri**

In conformità alle previsioni contenute nel CCNL applicabile al settore in cui opera Ceccato:

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa non superiore a tre ore di retribuzione o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, secondo la gravità del comportamento, il lavoratore che commetta una violazione del Modello, essendo tale comportamento in contrasto con i doveri del dipendente;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti un comportamento diretto al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ovvero posto in essere in violazione del Modello e tale da cagionare alla Società grave nocumento morale e/o materiale o integrare un reato.

### **16.3.3 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori, *outsourcer***

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale con terze parti in violazione del Modello (cfr. definizione di "violazione" di cui al § 9) determina l'applicazione delle clausole di risoluzione o il recesso dal rapporto contrattuale, a seconda dei casi, in virtù delle clausole che Ceccato prevede nelle "Clausole 231", così come richiamate dalla Parte Generale e nella Parte Speciale IV "Acquisto di beni e servizi".

## **17. Comunicazione e informazione**

Ceccato considera la diffusione capillare del Modello 231 e la formazione del personale sui suoi contenuti un elemento essenziale del funzionamento complessivo e dell'efficacia del Modello 231.

A tal fine, la Società ritiene necessario adottare specifici strumenti che consentano il perseguimento di tale obiettivo e il monitoraggio costante sull'effettività dell'attività di diffusione e di formazione.

In particolare:

HR Manager è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello 231 di Ceccato, adottando – previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza – un Piano annuale della formazione 231;

Con riferimento ai requisiti, il programma di formazione attuato da Ceccato deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'organizzazione (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa, anche tenendo in considerazione i cambiamenti interni (ad esempio, di tipo organizzativo o relativi ad aggiornamenti documentali del Modello) ed esterni (quali aggiornamenti normativi, orientamenti, casi giurisprudenziali);
- prevedere relatori competenti al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una formazione di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con la Funzione HR Manager, verificare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

### **18. Eventuale indagine a carico dell'ente**

Nell'eventualità in cui l'ente sia indagato o imputato nell'ambito di un procedimento per un illecito amministrativo rilevante ai sensi del D.Lgs 231/2001, Ceccato partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo" (art. 39 D.Lgs 231/01).

In tale ultimo caso, dunque, laddove lo statuto non attribuisca la legale rappresentanza ad altri consiglieri, Ceccato, al fine di poter esercitare il proprio e autonomo diritto di difesa in giudizio, può:

- nominare un nuovo rappresentate legale completamente estraneo ai fatti di cui al reato presupposto contestato o, in alternativa,
- nominare un rappresentante legale *ad litem* ai fini della sola costituzione nel procedimento.

Una volta avuta la notizia dell'indagine a carico della Società, il Presidente del CdA/o altro consigliere non indagato dovrà convocare con urgenza un Consiglio di amministrazione avente ad oggetto la nomina di un nuovo rappresentate legale con le modalità sopra riportate.

Il rappresentante legale di Ceccato, così individuato, potrà dunque costituirsi in giudizio ai sensi dell'art. 39 D.Lgs 231/01 e nominare i propri difensori, sempre nel rispetto dei protocolli previsti dalla Parte speciale IV "Acquisto di beni e servizi".

## **P a r t e   S p e c i a l e**

## Premessa alla Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello 231 di Ceccato Aria Compressa S.r.l. persegue lo scopo di individuare le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali potrebbero, in ipotesi, essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs 231/01; ciò avviene, in particolare, attraverso la previsione, per ciascuna attività sensibile specifica di cui si compongono i processi aziendali, di Principi generali di comportamento e di Protocolli specifici di prevenzione (nell'insieme definiti "Protocolli 231").

Oltre ai singoli Protocolli 231 previsti nelle Parti Speciali, l'attività aziendale deve in ogni modo essere sempre organizzata sulla base delle seguenti *Regole Fondamentali*, applicabili trasversalmente ad ogni processo aziendale, in quanto idonee a fornire i primi presidi strutturali nella prevenzione del rischio reato:

**Attribuzione formale delle responsabilità:** tutti coloro che, all'interno della Società, ricoprono o comunque svolgono un ruolo decisionale/di rappresentanza/di responsabilità in relazione ad uno o più processi aziendali regolati dalle Parti Speciali, devono essere formalmente individuati come tali all'interno dell'Organigramma aziendale che ne definisce con chiarezza la funzione ed il perimetro operativo;

**Poteri di firma e poteri autorizzativi interni:** i poteri interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, con le competenze e con una chiara indicazione dei limiti di spesa, senza possibilità di deroga;

**Segregazione delle funzioni:** deve essere garantita separazione tra i responsabili di ogni fase rilevante di cui si compone ciascun processo aziendale esposto a rischio reato, con la partecipazione minima ad ogni processo di almeno due funzioni differenti che devono intervenire in fasi separate e consecutive.

**Trasparenza e tracciabilità:** nel rispetto del principio generale di verificabilità, lo svolgimento di ogni processo deve risultare tracciabile, sia in termini di archiviazione documentale, sia a livello di sistemi informativi;

**Individuazione, nell'ambito di ciascuna area a rischio, delle Funzioni coinvolte e dei responsabili di processo** (*c.d. process owners*): le Parti Speciali individuano tutte le Funzioni coinvolte (ossia tutti coloro che operano nell'ambito di un'attività aziendale esposta a rischio reato) e i singoli responsabili dell'intero processo o di una sua fase (ossia coloro che vigilano sul rispetto e sul funzionamento dei Protocolli ad esso applicabili, riferendone all'OdV secondo la disciplina dei Flussi Informativi verso l'OdV a cui si rinvia).

Considerata la trasversalità delle suddette regole, queste vanno intese a fondamento di ciascun processo aziendale regolato dalla Parte Speciale, anche se non richiamate o ripetute nell'elencazione dei singoli Protocolli.

